NUOVA DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

Art. 9

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce "Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche
Estremi	Legge 19 novembre 1987, n. 476
Titolo	II — Enti ed associazioni combattentistiche di promozione sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-del-sostegno-alle-attivita-di-promozione-sociale-e/art-9-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it